

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 2891

Adottata dal Direttore Generale in data 23 DIC. 2003

OGGETTO: stipula contratti di collaborazione professionale Medici Medicina Generale U.O Riabilitazione Ospedale C.T.O. Iglesias. Dr.ssa Stefania Lai- Dr.ssa Valeria Pisano.

PREMESSO che il Responsabile dell'U.O di Riabilitazione P.O. C.T.O. di Iglesias, con propria relazione, rappresenta sinteticamente alcune problematiche connesse all'attuale dotazione organica dell'unità operativa.

PRESO ATTO che il suddetto Responsabile propone, quale soluzione transitoria, l'assunzione a termine di due dirigenti medici nelle persone della dr.ssa Stefania Lai e della dr.ssa Valeria Pisano.

VISTI i curriculum formativi professionali che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante.

ACCERTATO che ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2000, anche per gli enti pubblici è consentita la stipula di contratti di lavoro a termine, per la collaborazione di professionisti esterni.

RITENUTO per quanto esposto di provvedere al potenziamento della dotazione organica, dell'Unità Operativa di Riabilitazione del P.O. C.T.O. di Iglesias ricorrendo alla collaborazione esterna di 2 Dirigenti Medici, mediante contratto di diritto privato, per la durata di sei mesi.

Di determinare i compensi, per la durata della prestazione in € 25000,00 pro capite.

Di instaurare, sulla base della dichiarata disponibilità, la collaborazione professionale, con i sigg. dr.ssa Stefania Lai e dr.ssa Valeria Pisano.

## IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;


### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare un contratto di collaborazione professionale, con i sigg. dr.ssa Stefania Lai e dr.ssa Valeria Pisano per la durata di mesi sei, con facoltà di rinnovo da parte dell'Azienda U.S.L. 7.
- di determinare il compenso pro capite in € 25000,00 per l'intera prestazione.
- di approvare gli allegati schemi contrattuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di movimentare la spesa complessiva € 50000,00 derivante dal presente atto, sul codice economico n. 430701




Il Direttore Generale  
(dr Emilio Simone)



DIR.AMM. \_\_\_\_\_

DIR.SAN. \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n: 2891 del 23 DIC. 2003

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 DIC. 2003 al 7 GEN. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:

Servizio affari generali

Servizio personale

Servizio bilancio

Responsabile U.O Riabilitazione C.T.O. Iglesias

**Valeria Pisano**, nata a Cagliari il 21/03/1972.

### **Attività Scolastica:**

Vincitrice del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  
Immatricolata nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari.

#### **1998**

Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode con menzione speciale discutendo la tesi sperimentale dal titolo: "Fegato e ipossia".

#### **1998**

Vincitrice del concorso per la scuola di specializzazione in Medicina Interna.

Vincitrice del concorso per la scuola di specializzazione in Geriatria.

Vincitrice del concorso per la scuola di specializzazione in Gastroenterologia.

Vincitrice del concorso per la scuola di specializzazione in Malattie Infettive.

Sceglie di entrare nella scuola di specializzazione in Medicina Interna.

# Stefania Lai

---

- Informazioni personali
- Stato civile: nubile
  - Nazionalità: italiana
    - Data di nascita: 05/12/74
  - Luogo di nascita: Cagliari
  - Residenza: Via San Giovanni 97 Cagliari

## Medico Chirurgo specialista in Cardiologia

- Novembre 1996-Luglio 1997: frequenza in qualità di studente interno presso il reparto di Cardiologia della Clinica Medica
- Dal luglio 1997: frequenza del reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio in qualità di studente interno
- In data 25.03.99 conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Cagliari con votazione di 110/110 e lode, menzione speciale, e abbraccio accademico discutendo una tesi dal titolo "La riserva coronarica in coronarie "angiograficamente" normali"
- Dall'aprile 1999: frequenza del reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio in qualità di medico interno fino ad ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo (Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari n. 7578 con anzianità dal 28.12.1999) e partecipazione al concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Cardiologia presso l'Università degli Studi di Cagliari (novembre 1999) con vincita della prima borsa ministeriale
- 14.02.2000: inizio Scuola di Specializzazione in Cardiologia presso l'Università degli Studi di Cagliari
- durante la Scuola di Specializzazione:
  - partecipazione all'attività di corsia dell'ospedale San Giovanni di Dio (15 mesi)
  - partecipazione all'attività dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell'Ospedale San Giovanni di Dio (12 mesi)
  - esecuzione di 100 test ergometrici con relativa refertazione

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Lai.

L'anno duemilatre il giorno \_\_\_\_ del mese di dicembre nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Stefania Lai , cod. fisc.LAISFN74T45B354L nata a Cagliari il 05/12/1974 ivi residente, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Lai , per un periodo di mesi sei eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con al dr.ssa Stefania Lai.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal \_\_\_\_\_ per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Medicina interna di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione del P.O. C.T.O. di Iglesias, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione del P.O. C.T.O. di Iglesias.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in sei mesi pari a € 25000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
  7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
  8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
  9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
  10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART. 6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Valeria Pisano.

L'anno duemilatre il giorno \_\_\_\_\_ del mese di dicembre nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Valeria Pisano , cod. fisc.PSNVLR72C61B354F nata a Cagliari il 21/03/2003 ivi residente, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Valeria Pisano , per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con al dr.ssa Valeria Pisano.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal \_\_\_\_\_ per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Medicina interna di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione del P.O. C.T.O. di Iglesias, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione del P.O. C.T.O. di Iglesias.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in sei mesi pari a € 25000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
  7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
  8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
  9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
  10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART. 6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)